



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo di cavalli e di altri equidi

Nella stabulazione in gruppo diversi cavalli, pony, asini, muli o bardotti (a cui di seguito si farà riferimento con il termine generico di «equidi»; cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn) sono tenuti nella stessa unità, come ad esempio nella stabulazione libera a diversi compartimenti (cfr. art. 9 cpv. 1 OPAn). Gli equidi si possono muovere liberamente fra i diversi settori (settore di foraggiamento, settore di riposo e area d'uscita).

Stabulazione libera a diversi compartimenti

Nella stabulazione libera a diversi compartimenti la superficie di riposo deve essere separata dai settori di foraggiamento o di movimento tramite ad esempio una parete divisoria, al fine di permettere anche agli animali di rango inferiore di riposare senza essere disturbati dagli altri. La superficie di riposo e l'area d'uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti (all. 1 tab. 7 nota 6 OPAn).

Strutturazione


Gli equidi comunicano tra di loro soprattutto mediante l'espressione del muso e la postura della testa, del collo e della coda. Pertanto, se vi è posto a sufficienza, in gruppi armonici essi non si scontrano mai. Nelle scuderie non vi devono essere vicoli ciechi e gli animali devono avere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età (art. 59 cpv. 5 OPAn). Alla strutturazione della scuderia si prestano tra l'altro pareti, alberi, fontane, barili, recinti, teloni non trasparenti o simili.

Misure minime

Le superfici di riposo e le aree d'uscita devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1, tabella 7, cifre 13 e 31 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn).

Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia dell'equide più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.

La superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli equidi. In caso di cinque o più animali molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn).



Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Misure minime per le stalle a stabulazione libera con diversi

Altezza al garrese	< 120 cm	120–134 cm	134–148 cm	148–162 cm	162–175 cm	> 175 cm
Superficie di riposo in m ²	4	4,5	5,5	6	7,5	8
Superficie di riposo per giumente con puledri ¹⁾	5,2	5,85	7,15	7,8	9,75	10,4
Altezza minima del soffitto	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5
Valori di tolleranza per l'altezza del soffitto ¹⁾	--	--	2,0	2,2	2,2	2,2

1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%.

2) L'altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata.

Superficie di riposo ricoperta di lettiera

La superficie di riposo nella stalla deve essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata (cfr. Informazioni tecniche 11.7 (4) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi»). La lettiera deve inoltre essere pulita e asciutta (cfr. art. 34 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn). Nel caso in cui la lettiera sia commestibile e non vi sia un'alimentazione *ad libitum*, nella tenuta in gruppo sussiste il pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non possano farlo per un periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri

Settore di foraggiamento

Gli equidi devono ricevere più volte al giorno acqua e foraggio grezzo in quantità sufficienti (cfr. Informazioni tecniche 11.11 (3) «Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli e gli altri equidi» e art. 60 cpv. 1 OPAn).

Nella tenuta in gruppo il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Poiché gli equidi sono animali che vivono in branco e vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi senza che vengano disturbati dagli altri e si evitano conflitti. Alla somministrazione del foraggio si prestano ad esempio le mangiatoie circolari, all'alimentazione razionata le poste di foraggiamento, la stabulazione fissa di breve durata o il foraggiamento assistito da computer (cfr. art. 3 cpv. 2 OPAn).

Non vi sono disposizioni che disciplinano le dimensioni delle poste di foraggiamento. Affinché adempiano alle loro funzioni, devono proteggere l'equide su tutta la lunghezza del suo corpo e non devono essere troppo larghe per evitare che altri equidi possano entrarvi.

Area d'uscita

L'area d'uscita deve soddisfare le misure minime prescritte nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3 e deve essere costantemente accessibile (cfr. art. 61 cpv. 2 OPAn; all. 1 tab. 7 OPAn). Per area d'uscita si intende un pascolo o un parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f OPAn). I requisiti che devono soddisfare le aree d'uscita sono contenuti nelle Informazioni tecniche 11.5 (4) «Prescrizioni relative all'uscita dei cavalli e degli altri equidi».

Compartimento speciale

In caso di necessità deve essere creato un compartimento speciale per gli animali malati, feriti (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) o incompatibili (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c OPAn). Anche i puledri o i nuovi equidi da integrare nel gruppo devono poter essere separati (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a-b OPAn). Questo scompartimento deve soddisfare i requisiti minimi previsti per i box nella detenzione individuale e garantire un contatto visivo, olfattivo e acustico con almeno un altro equide.

I dispositivi a scarica elettrica per separare i diversi settori o per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati (cfr. Informazioni tecniche 11.10 (2) «È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli e ad altri equidi» e art. 35 cpv. 1 OPAn).

Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. f e p OPAn Definizioni

- f. *area d'uscita*: pascolo o parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;
- p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

Art. 3 cpv. 2 OPAn Detenzione adeguata degli animali

- ² I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

Art. 4 cpv. 1-2 OPAn Alimentazione

- ¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
- ² Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

Art. 5 cpv. 2 OPAn Cura

- ² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

Art. 9 OPAn

Stabulazione in gruppo

- ¹ Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.
- ² In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:
- tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
 - se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e
 - per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

- ¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 59 cpv. 2; 4–5 OPAn

Detenzione

- ² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
- ⁴ Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.
- ⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 60 cpv. 1 OPAn

Foraggiamento e cura

- ¹ Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

Art. 61 cpv. 2 OPAn

Movimento

- ² L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell'allegato 1 tabella 7 cifra 4.

All. 1 tab. 7 nota 6 OPAn

- ^{Nota 6} La superficie di riposo e l'area d'uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.